



# Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Alla Regione Autonoma della Sardegna –  
Assessorato Della Difesa Dell'ambiente -  
Direzione Generale dell'Ambiente  
Servizio Valutazione Impatti e Incidenze  
Ambientali.

Dott. Daniele Siuni

[difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it](mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

e p.c. Al Capo Ufficio Legislativo

[ufficiolegislativo@pec.minambiente.it](mailto:ufficiolegislativo@pec.minambiente.it)

**OGGETTO: CORRETTA APPLICAZIONE DELL'ART. 31, C. 2, DEL D.L. 31.05.2021, N. 77, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29.07.2021, N. 108 (PUBBLICATA NELLA G.U. 30.07.2021, N. 181, S.O.), INTERPELLO IN MATERIA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 3-SEPTIES DEL D.LGS. 152/2006, E S.M.I. RISCONTRO NOTA PROT. PROT. N. 89131 DEL 12/08/2021.**

Con nota prot. 19319 del 12/08/2021, acquisita con prot. n. 89131/MATTM del 12/08/2021, codesto ufficio ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, in merito alla corretta applicazione dell'art. 31, c. 2, del D.L. n. 77 del 31.05.2021, per modifiche o estensioni di progetti riconducibili alle categorie di opere di cui agli allegati III e IV del medesimo D.Lgs. 152/2006.

In particolare, l'interpellante ha richiesto di chiarire se - ai fini di una corretta applicazione del disposto di cui all'art. 31, c.2 del D.L. n. 77 del 31.05.2021 - per un impianto debba intendersi la sola area occupata dal campo fotovoltaico, normalmente delimitata da una recinzione, o anche le opere ad esso funzionalmente connesse, necessarie per garantire il collegamento dell'impianto alla rete elettrica e che, ordinariamente, si sviluppano al di fuori del perimetro dello stesso campo fotovoltaico.

Al fine di dare riscontro al suddetto quesito, appare utile richiamare l'art. 31, c. 2 del D.L. 77/2021 (c.d Semplificazioni bis). Il suddetto decreto ha inserito all'art. 6 del D.lgs n. 28/2011, dopo il comma 9, il comma 9bis che stabilisce quanto segue: *“per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale produttiva o commerciale, nonché in discariche o lotti di discariche chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibile di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamente delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al punto 1. Le soglie di cui all'allegato IV, punto 2 – lettera b) alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 19 del medesimo decreto si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purchè il proponente allegghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'allegato 3, lettera f) al decreto*

ID Utente: 17567

ID Documento: CreSS\_01-Set\_05-17567\_2022-0004

Data stesura: 24/02/2022

✓ Resp. Div.: Meschini G.

Ufficio: CreSS\_01

Data: 25/02/2022

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

*del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione".*

- Va ulteriormente chiarito che, con il su-esposto art. 31 c.2 del D.L n. 77/2021 è stata prevista una semplificazione delle procedure autorizzative per gli *impianti fotovoltaici localizzati in aree industriali, produttive o commerciali nonché in discariche chiuse o ripristinate ovvero in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per le quali sia attestato il recupero e ripristino ambientale.*

In riferimento alla suddetta tipologia di impianti – per quanto qui interessa – è stata innalzata da 1MW a 10 MW la soglia di potenza per la quale è applicabile la procedura abilitativa semplificata (PAS) senza necessità di sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale; cio' a condizione che il proponente alleggi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, specificamente elencate e individuate dall'Allegato, 3 lett. f) al D.M 10 settembre 2010.

A riguardo, occorre, in via preliminare, considerare che l'art. 31 c. 2 (secondo periodo) – D.L n. 77/2021 fa riferimento esclusivamente all' "*impianto*" laddove solo ad esso è prescritto che sia riferita la dichiarazione di assenza dei vincoli. La norma in esame non fa riferimento, invece, alle opere connesse; cio', in applicazione del tradizionale canone ermeneutico "*Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*", deve portare a ritenere che la dichiarazione di mancanza di vincoli prevista ai fini dell'esenzione da screening si riferisce solo all'*impianto* e non anche alle *opere connesse*.

A conforto di tale interpretazione, giova rilevare che laddove il legislatore ha voluto includere nel campo di applicazione (oggettivo) di disposizioni in materia di fonti rinnovabili non solo gli impianti, ma anche le opere connesse, lo ha fatto menzionando queste ultime in modo esplicito ( cfr ad esempio l'art. 12 comma 3 D.lgs n. 387/2003).

Una diversa soluzione interpretativa – va considerato – si porrebbe in contrasto con la *ratio* dell'intervento di riforma operato dal citato art 31 c. 2 - D.L n. 77/2021 che - destinato ad accompagnare ( al pari di altri articoli contenuti nel Capo VII), alcuni interventi specificamente elencati nel PNRR - è evidentemente finalizzato a realizzare una significativa semplificazione e accelerazione delle procedure autorizzative di specifiche tipologie di impianti fotovoltaici.

Per completezza di riscontro, va altresì precisato che la novità normativa sopra illustrata, essendo espressamente riferita al solo "*impianto*", non fa, comunque, venire meno, la necessità di sottoposizione a verifica di assoggettabilità o di VIA per quelle "*opere connesse*" che, per le loro caratteristiche oggettive, possano rientrare nel novero dei progetti di cui agli Allegati da I a IV alla parte Seconda del D.lgs n. 152/2006.

**Il Direttore Generale**

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)